

N. R.G. 1551/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Composta dai Magistrati

dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.

dott. Giulia Dossi Consigliere

dott.ssa Laura Bove Consigliere Ausiliario

nella pubblica udienza del 8 Ottobre 2018 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.221/2017 del Tribunale di Como , giudice dr. Ortore, promossa con ricorso

DA

C.S.L. COOPERATIVA SVILUPPO LAVORO IN LIQUIDAZIONE 02594720134
con il con il patrocinio dell'avv. DAFFRA LUCA MATTEO DFFLMT75M08B639Q
e dell'avv. AZZONI MARCO (ZZNMRC88C25L388A) VIA MASCHERONI, 31
20145 MILANO; elettivamente domiciliato in VIA MASCHERONI 31 20135
MILANO

APPELLANTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE 02121151001 con il



patrocinio dell'avv. MOGAVERO MIRELLA MGVMML58M63F119K e
DELL'AVV: DEL GATTO ANTONIO (DLGNTN68B03I181P) VIA PESSINA, 8
22100 COMO; elettivamente domiciliato in MILANO VIA M. E G. SALVARE'
n.1

S.C.C. INPS SPA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. MOGAVERO MIRELLA e
dell'avv. DEL GATTO ANTONIO (DLGNTN68B03I181P) VIA PESSINA, 8 22100
COMO; elettivamente domiciliato in VIA M. E G. SAVARE', 1 20122 MILANO
presso il difensore avv. MOGAVERO MIRELLA

APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI

CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE

Come da ricorso in data 14 dicembre 2017

PER GLI APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI

Come da memoria depositata in data 18 settembre 2018

Fatto e diritto

Con sentenza n. 221/2017 il Tribunale di Como , pronunciando sul ricorso in opposizione proposto da C.S.L. Cooperativa Sviluppo Lavoro (nel prosieguo solo C.S.L .) ha così deciso: 1) dichiara la prescrizione dei contributi dovuti antecedentemente al 21.11.2008 unitamente alle relative sanzioni e agli interessi ; respinge nel resto il ricorso...”.

C.S.L. aveva impugnato il verbale di accertamento in data 11.11.2013 ed il successivo avviso di addebito notificato in data 16.2.2015 ; nel verbale alla base dell'avviso di addebito era stato contestato alla società l'omissione contributiva di complessivi euro 1.090.352,00 per contributi dovuti al fondo pensioni lavoratori dipendenti afferenti al periodo marzo 2008 – giugno 2013, oltre ad euro 800,00 afferenti al periodo settembre 2007 per le seguenti ragioni:



- a) l'illegittima riduzione dell'imponibile contributivo dovuta all'errata applicazione del CCNL adottati in azienda , perché per i soci assunti fino al 31.12. 2010 C.S.L. aveva applicato il CCNL Trasporti , Logistica , Facchinaggio , ma senza gli aumenti previsti dal 1.1. 2008;
- b) l'illegittima applicazione , per i soci assunti dal 1.1.2011 del CCNL UNCI Multiservizi , in contrasto con l'art. 1 l. 389/1989 che imponeva di tener conto del contratto concluso dalle organizzazioni maggiormente rappresentative , cioè il CCNL pulizia Multiservizi firmato da CIGL , CISL , Legacoop , Confcooperative ;
- c) l'illegittima riduzione di imponibile contributivo derivante dall'unilaterale riduzione dell'orario di lavoro al di sotto della soglia contrattuale (assenze);
- d) il mancato assoggettamento della indennità di trasferta – anno 2010;
- e) l'illegittima riduzione di imponibile contributivo derivante dai rilievi di cui alle lettere a,b,c.

CSL aveva eccepito con il ricorso introduttivo del giudizio:

- 1) la prescrizione dei contributi previdenziali maturati antecedentemente al 21.11.2008;
- 2) l'irricevibilità dei contributi richiesti per mancata individuazione delle posizioni dei singoli lavoratori ;
- 3) la legittima mancata applicazione degli aumenti previsti dal CCNL Trasporti , Logistica , Facchinaggio in quanto gli accordi collettivi – tra cui l'accordo sindacale sottoscritto in data 11.12.2006 tra il Consorzio Italia Lavoro e la UIL Trasporti , firmataria del CCNL in oggetto – prevedevano una applicazione dilazionata nel tempo degli aumenti retributivi e comunque solo se le condizioni economiche delle singole società cooperative l'avessero permesso ;
- 4) la legittima applicazione del CCNL – UNCI Multiservizi;
- 5) la legittima riduzione dell'orario di lavoro al di sotto della soglia contrattuale per le assenze dei lavoratori;
- 6) la genuinità del trattamento di trasferta applicato o, in subordine , l'applicazione del trattamento di cui all'art. 51 c. 6° TUIR.



Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla società , non ritenendo applicabile nella fattispecie la causa di sospensione , invocata dall'INPS , ex art. 2941 n. 8 .

Il Giudice di prime cure ha invece ritenuto la infondatezza di tutti gli altri assunti della società .

In relazione a quanto sostenuto dalla società sub 2 ha rilevato che , in forza della documentazione trasmessa (così come risultante a pagina 5 del verbale di accertamento) “ nessuna incertezza poteva sorgere sul nome dei lavoratori ,il periodo di lavoro svolto e l'entità dei contributi evasi in relazione a ciascuna contestazione “ .

In relazione a quanto sostenuto dalla società sub 3 il Tribunale ha richiamato il tenore dell'accordo sindacale sottoscritto in data 11.12/2006 tra il Consorzio Italia Lavoro e la UIL Trasporti (“ La gradualità nell'applicazione delle norme collettive richiamate verrà attuata nei termini previsti dal protocollo attuativo dell'intesa 27 Giugno 2002 solo se le condizioni economiche delle singole società cooperative lo permetteranno , in alternativa , al fine del mantenimento dei livelli occupazionali , saranno sospesi fino a nuovo accordo da stabilirsi con le rappresentanze sindacali) ed ha concluso : “ Anche tale accordo conferma il rispetto dei termini previsti per l'applicazione dell'accordo 27.6.2002 , fatta salva l'ipotesi della loro momentanea sospensione , a seguito di accordo sindacale , per consentire il mantenimento dei livelli occupazionali . La CSI non ha indicato, né tantomeno provato, di aver raggiunto una intesa con i sindacati per la temporanea sospensione dell'accordo 27.6.2002, per cui appare corretto il calcolo degli aumenti contrattuali previsti dal CCNL in oggetto”.

In relazione a quanto sostenuto dalla società sub 3 , Il Tribunale ha ritenuto l'illegittima applicazione , per i soci assunti dal 1.1.2011 del CCNL UNCI Multiservizi (sottoscritto da UNCI e CONFISAL) , in contrasto con l'art. 1 l. 389/1989 che imponeva di tener conto del contratto concluso dalle organizzazioni maggiormente rappresentative , cioè il CCNL pulizia Multiservizi firmato da CIGL , CISL , Legacoop , Confcooperative.

Il Tribunale ha ritenuto la maggiore rappresentatività , ai fini dell'applicazione dell'art. 1 legge 389(1989 delle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il CCNL pulizia Multiservizi , osservando fra l'altro : “ ...L'INPS ha prodotto numerosa documentazione , relativa al numero degli iscritti , alla diffusione sul territorio nazionale e all'attività svolta dalle organizzazioni sindacali in questione (



doc. 7/31) da cui risulta inequivocabilmente la scarsa rappresentatività di UNCI e CONFISAL “.

In relazione a quanto sostenuto dalla società sub 5 in seguito a sospensione temporanea dell'attività , il Giudice di prime ha richiamato, in senso contrario, il tenore dell'art. 1 del d.l. 338/1989 che ha introdotto una norma di salvaguardia , stabilendo un limite minimo , figurativo della retribuzione al di sotto del quale non è possibile scendere nella determinazione dell'imponibile contributivo.

Il Giudice di prime cure , richiamando anche il disposto degli articoli 3 e 6 della legge 142/2001 , ha ritenuto che , al di fuori del caso in cui intervenga una formale delibera assembleare ai sensi dell'art. 6 della legge 142/2001 , la retribuzione imponibile ai fini retributivi non possa essere inferiore all'importo minimo fissato nei contratti collettivi.

In relazione poi a quanto sostenuto dall' opponente sub sub 6 , il Tribunale ha osservato : “ In riferimento al mancato riconoscimento del trattamento di trasferta applicato da CSL, quest'ultima non ha indicato alcun mezzo di prova per superare i rilievi dell'INPS , che ha osservato come i soci lavoratori , al momento dell'assunzione non fossero stati assegnati ad una sede fissa di lavoro, per cui mancava il presupposto del temporaneo svolgimento della prestazione in luogo diverso da quello abituale...ne consegue che l'indennità di trasferta deve essere considerata come retribuzione a tutti gli effetti e quindi computata nella base imponibile previdenziale ...”.

Ha proposto appello CSL chiedendo, in riforma della sentenza , l'accoglimento della domanda .

Ha resistito l'INPS che , proponendo appello incidentale tardivo, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado “ perché omette di dichiarare la inammissibilità dell'avverso ricorso per mancata evocazione in giudizio nel termine perentorio ex art. 24 del d.lgs 46/1999 della S.C.C.I Spa per i crediti contributivi afferenti a periodi anteriori al 1.1.2009 “.

All'udienza di discussione , la causa è stata decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura .

oooooooo

Appello principale

L'appello proposto da C.S.I. è infondato per le considerazioni che seguono.



Con un primo motivo di appello , CSL censura la sentenza per una erronea interpretazione dell'Accordo sindacale sottoscritto in data 11 dicembre 2006 tra il Consorzio Italia Lavoro e la UIL trasporti .

L'appellante ritiene che , in ordine alla sospensione dell'accordo precedente del 2002, l'intesa con i sindacati è costituito proprio dall'accordo dell'11.dicembre 2006 , che autorizza le singole cooperative a derogare al rispetto dei termini di cui al protocollo del 27 Giugno 2002 e senza la necessità , mai menzionata , di stipulare un nuovo ed ulteriore accordo sindacale a tal fine ; ciò in presenza dei presupposti (presenti nella fattispecie) della sussistenza di condizioni economiche che non consentano alle cooperative il rispetto della gradualità prevista nonché la finalità del mantenimento dei livelli occupazionale.

Tale motivo di appello , in forza anche di diverse considerazioni , non coglie nel segno.

E pacifico che fino al 31.12.2010 CSL ha applicato il CCNL Trasporti, Logistica , Facchinaggio senza tener conto degli aumenti previsti dal 1.1.2008.

L'art. 3 . comma 1 legge 142/2001 prevede che “ le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti , per prestazioni analoghe , dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine “ , norma recepita anche dall'art. 5 del regolamento interno della cooperativa .

L'art. 47 del Protocollo 9.11.2004 dispone che “ le parti in considerazione delle differenti realtà presenti sul territorio nazionale , potranno individuare , a livello territoriale , fermi restando i trattamenti minimi individuali previsti dal presente accordo , ulteriori modifiche al presente protocollo finalizzate al conseguimento del pieno trattamento economico con gradualità più brevi rispetto a quelle previste nella presente intesa “ .

Orbene , così come già correttamente rilevato dal giudice di prime cure, tale intesa consente eventuali accordi territoriali migliorativi , rispetto ai criteri di gradualità sottoscritti dalla contrattazione nazionale , confermando comunque (“ ..fermi restando i trattamenti minimi....”) il trattamento minimo inderogabile , comprensivo degli aumenti retributivi.



L'appellante invoca , a sostegno della legittimità del suo operato , il tenore letterale dell'accordo aziendale , già sopra trascritto, intervenuto tra UIL Trasporti e CSL in data 11.12.2006.

In proposito , deve però osservarsi , come correttamente rileva l'Istituto appellato , che tale accordo non può derogare in peius alla contrattazione collettiva nazionale senza violare l'art. 1 legge 389/1989 che , come è noto, stabilisce che la base imponibile contributiva è fissata dalla contrattazione collettiva nazionale ; e ciò tanto più nel caso , come nella fattispecie , che la contrattazione collettiva nazionale non contempli alcuna possibilità di deroga in peius a livello territoriale .

Tali argomentazioni appaiono dirimenti sul punto in esame .

oooooooo

Con un secondo motivo di appello, C.S.L. si duole che il Tribunale non abbia adeguatamente considerato le allegazioni tempestivamente fornite da CSL a pagina 11 del ricorso introduttivo del giudizio, con riferimento alla maggiore rappresentatività di UNCI e Confsal ; l'appellante evidenzia che la prova della maggiore rappresentatività del sindacato ai fini dell'applicazione dell'art. 1 d.l. 338/1989 è in capo all'INPS.

Tale motivo di gravame appare infondato.

Ritiene la Corte che L'INPS abbia adeguatamente assolto il proprio onere probatorio nella individuazione , ai fini dell'applicazione dell'art. 1 , l. 389/1989 , del contratto concluso dalle organizzazioni maggiormente rappresentative , cioè il CCNL pulizia Multiservizi firmato da CIGL , CISL , Legacoop , Confcooperative ; ne consegue l'illegittima applicazione , rilevata in sede ispettiva, per i soci assunti dal 1.1.2011, del CCNL UNCI Multiservizi.

Si legge sul punto nella lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 1.6.2012 (doc. 4 INPS) che “ al fine di determinare con sufficiente chiarezza il grado di rappresentatività , in termini comparativi , delle OO.SS. stipulanti occorre far riferimento : al numero complessivo delle imprese associate ; al numero complessivo dei lavoratori occupati; alla diffusione territoriale (numero di sedi presenti sul territorio ed ambiti settoriali ; numero dei contratti collettivi nazionali stipulati e vigenti “ .

Tenuto conto di tali criteri, la lettera circolare conclude che “ sulla scorta della documentazione in possesso di questa Amministrazione , come elaborata dalla direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro (ex Direzione



generale della tutela delle condizioni di lavoro) si fa presente che l'unico contratto da prendere come riferimento ai fini della individuazione della base imponibile contributiva ai sensi dell'art. 1 l. n. 389/1989 ...è il contratto collettivo nazionale sottoscritto da CGIL , CISL e UIL/AGCI , LEGA COOP ; CONFCOOPERATIVE. .
“.

Tale conclusione trova poi riscontro, come già rilevato dal Tribunale , nella copiosa documentazione prodotta dall'INPS (doc. 7/31) inerente il numero degli iscritti, la diffusione sul territorio nazionale e all'attività svolta dalle organizzazioni sindacali in questione.

oooooooo

Con un terzo motivo di gravame , l'appellante censura la sentenza per aver ritenuto che , al di fuori del caso in cui intervenga una formale delibera assembleare ai sensi dell'art. 6 della legge 142/2001 , la retribuzione imponibile ai fini retributivi non possa essere inferiore all'importo minimo fissato nei contratti collettivi.

In senso contrario , la società appellante richiama decisioni della giurisprudenza di legittimità , per le quali “ in caso di accordo tra datore di lavoro e lavoratore per una consensuale temporanea sospensione del rapporto di lavoro , nel quale , sia pure temporaneamente , non sorge , in dipendenza del rapporto di lavoro , né l'obbligazione di prestare lavoro , né l'obbligazione di corrispondere la retribuzione , non è dovuta alcuna contribuzione all'ente previdenziale per il periodo di sospensione , neppure nella misura minima corrispondente al minimale contributivo “ (cita Cass- 1301/2006)

L'appellante osserva che “ lo stesso minimale non trova applicazione nelle ipotesi in cui non sia dovuta – in dipendenza del rapporto di lavoro – alcuna prestazione lavorativa , né alcuna retribuzione – corrispettivo ; richiama inoltre l'art. 5 , comma 5 del Regolamento della Cooperativa che stabilisce che “...laddove la cooperativa non disponga transitoriamente di opportunità di lavoro da assegnare al socio, quest'ultimo verrà collocato in permesso non retribuito fino a che la cooperativa non riesca a rinvenire adeguate opportunità lavorative per le quali avvalersi delle sue prestazioni....” .

Anche tale motivo di appello, ad avviso della Corte , non appare fondato .

Sul punto ora in esame , nel verbale di accertamento alla base della pretesa creditoria dell'INPS , gli ispettori ha ritenuto la sussistenza di una unilaterale riduzione di



imponibile contributivo derivante dalla unilaterale riduzione dell'orario di lavoro al di sotto della soglia contrattuale .

Hanno osservato testualmente gli ispettori : “ Dall'esame del LUL dei singoli lavoratori si riscontrano sistematicamente assenze non retribuite e non coperte da contribuzione previdenziale . In fase cdi accertamento sono stati prodotti solo alcuni giustificativi tali da attribuire tali assenze a cause legali o contrattuali di sospensione dell'attività lavorativa ; di tali validi giustificativi...si è tenuto conto ai fini del calcolo delle differenze contributive , I rimanenti periodi di assenza non retribuita comportano una sostanziale riduzione unilaterale dell'orario di lavoro contrattualmente stabilito dalle parti da parte del datore di lavoro ... L'art. 6 , comma 1 , lettera d e lettera e della legge n. 142 /2001 prevede una specifica procedura (di carattere eccezionale) per far fronte ad eventuali e comprovabili crisi aziendali , procedura che attribuisce all'assemblea la facoltà di deliberare all'occorrenza un piano di crisi aziendale , nel quale siano salvaguardate per quanto possibile , i livelli occupazionali e sia altresì prevista la possibilità di riduzione temporanea del trattamento economico nonché forme di apporto anche economico da parte dei soci lavoratori alla soluzione della crisi , in relazione alla capacità e disponibilità e capacità finanziarie. Nel caso di specie non è stata documentata alcuna delibera di un eventuale piano di crisi aziendale ... “. (cfr. pagine 4 e 5 del verbale di accertamento 11.11.2013 : doc. 1 INPS).

Risulta quindi che in sede ispettiva , in ordine alle assenze , è stata contestata , in difetto di “ giustificativi “ delle assenze, una sostanziale riduzione unilaterale dell'orario di lavoro .

In presenza di tali concreti rilievi , parte appellante , riproponendo anche nell'atto di appello quanto già sostenuto nel ricorso introduttivo del giudizio (v. pagine 12 e 13) si limita a richiamare pronunce della Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. 1301/2006) che escludono il versamento della contribuzione nell'ipotesi in cui vi sia stato un accordo tra datore di lavoro e lavoratore per una consensuale temporanea sospensione del rapporto ;n ella fattispecie – si ribadisce – in difetto di “ giustificativi “ non può concludersi che si sia trattato di un accordo fra datore di lavoro e lavoratore per una consensuale temporanea sospensione del rapporto di lavoro .

Si deve aggiungere , per completezza , che lo stesso amministratore unico della C.S.L , sentita in sede ispettiva in data 16 Aprile 2013 , ha formulato solo ipotesi circa “ eventuali assenze dei lavoratori non spettanti per contratto “. (cfr. all. 1C al verbale di accertamento prodotto dall'INPS: doc. 1) ; che, in punto di diritto l'onere



probatorio , laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne , così come si dirà nel prosieguo anche in materia di trasferta.

oooooooo

Con un quarto motivo di gravame , C.S.L, censura la sentenza per aver considerato l'integrale assoggettabilità a contribuzione delle somme erogate ai soci- lavoratori di cui alla voce “ indennità di trasferta Italia “.

L'appellante evidenzia per vari profili la genuinità di tale voce , richiamando il tenore delle lettere di assunzione in cui si specificava alla voce “ sede di lavoro “ la dicitura “ la Cooperativa si riserva di affidare compiti e mansioni fuori sede “; donde si desume come la sede di lavoro contrattualmente pattuita coincidesse con quella della Cooperativa .

In via subordinata, l'appellante si duole della omessa pronuncia sulla domanda di applicazione del trattamento di cui all'art. 51 , comma 6 del TUIR per i trasfertisti; evidenzia che nelle more del giudizio di primo grado , è intervenuta una norma di interpretazione autentica proprio del citato art. 51, comma 6 TUIR (l'art. 7 quinquies , comma 1 del d.l. 2016 n. 193 , conv. in l. 1 dicembre 2016 n. 225).

L'appellante chiede quindi che in via subordinata sia disposto il ricalcolo dei contributi dovuti sulla base del regime contributivo di cui all'art. 51, comma 6 TUIR.

Il motivo di appello non coglie nel segno.

A pagina 2 , punto 3 del verbale di accertamento di cui è causa (doc. 1 INPS) gli ispettori hanno testualmente rilevato : “ Disconoscimento delle indennità di trasferta Italia – Anno 2010 : Relazione Agenzia delle Entrate di Como del 5.3.2013. Come già contestato dall'Agenzia delle Entrate di Como, le somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta nell'anno 2010 , non assoggettate a contribuzione da parte della Cooperativa , non possono essere riconosciute come tali , in quanto manca il carattere della provvisorietà dell'assegnazione dei soci lavoratori ad altro luogo rispetto alla sede fissa di lavoro. Dai contratti di lavoro visionati risulta chiaramente che già all'atto dell'assunzione il socio è tenuto a svolgere la propria attività in luoghi sempre diversi e senza riferimento ad una sede fissa di lavoro . La prestazione esterna e la relativa indennità non si pongono come deroghe occasionali rispetto alla prevista assegnazione del socio ad una determinata sede , ma sono correlate alla causa tipica e normale del rapporto contemplata anche nella lettera di assunzione . Non si riscontra ,



in conclusione , il carattere della temporaneità dello spostamento ad altra sede del socio lavoratore , intesa come futuro rientro nella sede stabile di lavoro ...considerato quanto sopra , i suddetti trattamenti economici assumono più propriamente carattere di remunerazione forfettaria per il maggior disagio della prestazione lavorativa , e come tali divengono imponibile previdenziali “.

Tali rilievi ispettivi sono stati recepiti e ritenuti corretti dal giudice di prime cure .

Orbene , in punto di diritto, va ricordato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “ *per cui l'INPS deve solo provare l'ammontare complessivo delle somme erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro spettando, invece, al datore di lavoro provare l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale in ipotesi di rimborsi o indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (v., per tutte, Cass. 20 febbraio 2012, n. 2419) ...rileva, dunque, il principio generale più volte enunciato da questa Corte, secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata, ricadendo sul datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, l'onere di dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione (vedi, fra le altre, Cass. 22 luglio 2014, n. 16639) (così testualmente in motivazione , ex plurimis Cass. ordinanza 18160/2018).*

Tenuto conto di tali principi in materia di onere probatorio, nella fattispecie si deve allora osservare che nella relazione 5.3.2013 della Agenzia delle Entrate di Como, cui il verbale di accertamento oggetto di causa ha fatto , come si è visto, espresso riferimento, si legge (allegato 1 A al verbale di accertamento) si legge : “ ...il prospetto e la documentazione prodotta dalla parte non permettono di comprendere per tutti i giorni lavorati, le destinazioni dei lavoratori perché è indicato esclusivamente il luogo di destinazione dei lavoratori per il giorno in cui è corrisposta la trasferta. Considerato che le lettere di assunzione non individuano il luogo di svolgimento della prestazione lavorativanon è pertanto possibile valutare con certezza il carattere della temporaneità dello spostamento del lavoratore dalla sede abituale del lavoro . “

In forza di tali conclusioni , non specificamente contestate dall'appellante , non risulta che nella fattispecie la CSL abbia provato rigorosamente la causa dell'esonero contributivo invocata .



Va poi rigettata anche la domanda , proposta in via subordinata dall'appellante , tesa all'applicazione della disciplina prevista dell'art. 51, coma 6 TUIR .

In materia , come è noto , il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 7-quinquies (convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225) ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di "interpretazione autentica" del comma 6 dell'art. 51 del TUIR (cfr. Cass. Sez. Unite 27093/2017) con la quale ha stabilito (comma 1) che i lavoratori rientranti nella disciplina prevista dal suddetto comma 6 sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti tre condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione "in misura fissa", attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Orbene , nella fattispecie non risulta provata da CSL la contestuale sussistenza delle tre condizioni previste dalla richiamata disciplina ; in particolare rileva la Corte come , nella relazione dell'Agenzia delle Entrate 5.3.2013 , già sopra richiamata , si evidenzi la corresponsione di una indennità di trasferta giornaliera corrisposta con un importo variabile da un mese all'altro.

oooooooo

Appello incidentale

Va dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale dell'INPS.

L'Istituto assume “ l'inammissibilità del ricorso per mancata proposizione dello stesso nei confronti della SCCI SPA per i crediti contributivi anteriori al al 1.1.2009 , con conseguente inammissibilità dell'eccezione di prescrizione dei crediti anteriori al 20.11.2008 “.

La Corte osserva che nel giudizio di primo grado il Tribunale nel corso dell'udienza del 16.6. 2015 ha disposto l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 cp.c. nei confronti del litisconsorte necessario SCC .

Ciò premesso , in relazione alle censure inerenti la prescrizione ritenuta dal Tribunale per i contributi anteriori al 20.11.2008, l'appello incidentale appare, come eccepito da C.S.L. nel corso dell'udienza dell'8 ottobre 2018 , tardivamente proposto con memoria depositata in data 18 settembre 2018 e cioè dopo lo svolgimento della prima



udienza del 2 luglio 2018 , rinviata solo per un disposto mutamento del giudice relatore per questioni tabellari. .

oooooooo

In conclusione, dichiarata la inammissibilità dell'appello incidentale, va rigettato l'appello proposto da CSL. .

Le spese del grado seguono la sostanziale prevalente soccombenza di CSL e sono liquidate, ex d.m. 55/2014 e 37/2018, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, come in dispositivo.

PQM

Dichiara la inammissibilità dell'appello incidentale ;

rigetta l'appello proposto da C.S.L. Cooperativa Sviluppo in liquidazione avverso la sentenza n. 221/2017 del Tribunale di Como;

condanna C.S.L. Cooperativa Sviluppo in liquidazione al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi euro 10.000,00 , oltre spese generali ed oneri di legge ;

si dà atto della sussistenza a carico degli appellanti dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.

Milano, 8 Ottobre 2018

Il Presidente

Giovanni Picciau

